

INTERVENTO DELL'AVVOCATO PAOLO BERNASCONI

Segreto bancario e fisco estero: tempesta sulle regole

Anche il Parlamento svizzero, come quello di altri paesi additati alla rinfusa come «paradisi fiscali», si appresta ad approvare la revisione di convenzioni internazionali che allargheranno la possibilità di ottenere informazioni nell'interesse del perseguimento all'estero non solo della frode fiscale bensì anche della sottrazione fiscale. Queste novità appaiono nel bel mezzo della tempesta mediatica dove persino ministri di diversi Stati d'Europa e d'America forgiavano intimidazioni dalle notizie, inventate oppure gonfiate, riguardanti elenchi di contribuenti stranieri, clienti di banche svizzere, promettendo gravi sanzioni a coloro che ometteranno di regolarizzare i loro peccati fiscali. Sullo sfondo, cento domande riguardanti il segreto bancario svizzero e le sue eccezioni, attuali o imminenti, riguardo alla possibilità del fisco straniero di ottenere informazioni e documenti bancari. I clienti stranieri chiedono consulenza, i consulenti sono disorientati da una prassi sempre più differenziata e imprevedibile. Non rimane che procedere, mantenendo nervi saldi, all'approfondimento della prassi vigente e delle prossime regole. Rischi per i clienti Da molti anni le autorità giudiziali e fiscali dei paesi a fiscalità forte già disponevano di numerosi strumenti giudiziari e amministrativi allo scopo di ottenere informazioni e documenti nell'interesse del perseguimento della truffa tributaria, ossia un'infrazione fiscale definita addirittura in modo più ampio della frode fiscale. Le domande dall'estero sono però sempre rimaste confinate in una ventina all'anno. A questi strumenti storici vennero in soccorso, in favore dei paesi membri dell'Unione Europea, quelli previsti dall'Accordo sull'euro ritenuta, dal 1° luglio 2005, dall'Accordo di Schengen, dal 12 dicembre 2008, e dall'Accordo contro la frode nella fiscalità indiretta, dall'aprile 2009. Il numero delle domande estere non è aumentato. Altrettanto vale anche per le domande provenienti dal fisco straniero in esecuzione delle possibilità offerte da decenni dalla clausola sullo scambio di informazioni, quella ampia per alcuni paesi e quella più ristretta per altri paesi, prevista dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione: anche queste possibilità sono state oggetto di pochissime domande ogni anno. È facile prevedere che, salvo un rivoluzionamento dell'apparato fiscale straniero, anche le nuove convenzioni non daranno luogo ad una valanga di domande dall'estero. Pertanto il rischio per il contribuente fiscale scorretto rimane e continua a rimanere a livelli minimi. Ciò malgrado, ogni consulente deve completare l'analisi dei rischi facendo riferimento anche all'incidente ed alle relative conseguenze: se i clienti fruiscono di meccanismi utilizzati in modo sistematico da parte di una determinata banca e questa banca viene a trovarsi al centro di un ciclone procedurale, com'è accaduto negli USA per l'UBS, tutti i clienti sono a rischio, così come potrebbe accadere per i contribuenti USA rispettivamente per i contribuenti UE, clienti di banche che abbiano agito in modo altrettanto sistematico e altrettanto disinvolto nei confronti delle regole vigenti all'estero. E se, quali misure di disciplina per prevenire tali «incidenti», si ricorre a movimenti per contanti, all'interposizione di entità giuridiche

offshore, alla frammentazione giurisdizionale e simili, si deve rammentare che il complesso di questi metodi viene considerato come prova della frode non soltanto dalle autorità fiscali straniere, ma perfino da quelle svizzere, il cui esempio principale è costituito dalla giurisprudenza del 5 marzo 2009 del Tribunale amministrativo federale che ha accolto le rogatorie del fisco americano riguardanti i clienti di UBS. Da parte sua, il Tribunale penale federale di Bellinzona applica la giurisprudenza varata anni orsono dal Tribunale federale di Losanna, secondo cui il ricorso alle pratiche suddette costituisce indizio di riciclaggio di natura penale, ciò che impone l'accoglimento di rogatorie straniere anche quando omettono di precisare se il reato a monte del reato di riciclaggio ipotizzato sia un reato di diritto comune oppure un reato di carattere fiscale.

Rischi per i consulenti Non sono tanto i negoziatori e i parlamenti a corrodere il segreto bancario svizzero, accrescendone le eccezioni a favore delle autorità straniere, comprese quelle fiscali, quanto la prassi giudiziale amministrativa sia in Svizzera che in numerosi altri paesi. Si comincia dalla definizione, estensiva o restrittiva, della fishing expedition, riguardo alla quale opportunamente il Consiglio federale si è pronunciato lunedì scorso in un comunicato che ne precisa il concetto anche riguardo alla Convenzione appena firmata con la Francia. Sul fronte giudiziario, ecco numerosi procuratori pubblici in Germania, in Belgio, in Italia e negli USA perseguire sistematicamente funzionari di banca, fiduciari ed avvocati che, in territorio svizzero, consigliano a contribuenti stranieri determinate strutture fiscalmente fraudolente oppure che le mettono a disposizione e le gestiscono. Da anni accumuliamo esempi di questa strategia che comporta, nei confronti dei professionisti suddetti, non soltanto interrogatori e sequestri di documenti e di conti bancari per rogatoria, ma anche l'intercettazione sistematica delle loro conversazioni telefoniche condotte attraverso i cellulari e telefoni fissi svizzeri sino a giungere, nei casi più gravi, anche all'arresto all'estero, vi si associa sistematicamente la denigrazione mediatica che ha effetti non soltanto di carattere reputazionale, bensì anche sul piano operativo. Infatti, le procedure giudiziarie e amministrative vengono cristallizzate nelle banche - dati a cui attingono gli intermediari finanziari svizzeri e stranieri, bloccando l'operatività di chi rimane impigliato in queste procedure. Si aggiungono poi interventi dell'autorità di vigilanza, come dimostra il recente intervento della FINMA e di Organismi di autodisciplina antiriciclaggio nei confronti di intermediari elencati nell'Ordinanza datata 29 luglio 2009 della Procura della Repubblica di Como che descrive una fitta attività di contrabbando di divise e di oro qualificandola però come riciclaggio. Parimenti, la Procura di Milano continua a perseguire numerosi intermediari finanziari dell'avvocato ticinese arrestato nel febbraio scorso alla Malpensa con un allettante computer portatile, nonché i loro clienti, per il reato di appropriazione indebita, rappresentato dalla costituzione all'estero di provviste di averi patrimoniali che avrebbero dovuto essere attribuite alle imprese con sede in Italia invece che a conti bancari intestati agli azionisti delle stesse o a società di comodo controllate da questi ultimi. Vi si aggiunge per gli intermediari finanziari anche l'accusa di riciclaggio, e ciò malgrado la recente sentenza della Cassazione italiana che ha respinto questa qualifica giuridica. Come si vede, ancora una volta, l'unica consulenza che, doverosamente, deve descrivere ad ogni cliente la portata effettiva dei rischi ai quali si espone violando norme legali, svizzere e straniere, è quella che attinge alla prassi più attuale. La si descrive nei numerosi Seminari agendati presso il Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia.

http://epaper2.cdt.ch/ee/cdt/_main_/2009/09/18/043/?article=29